



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAZZONI e MARINELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013^(*)

Interventi per il controllo dell’imprenditoria irregolare di origine straniera sul territorio nazionale e misure per il contrasto delle organizzazioni criminali straniere di stampo mafioso

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo dell'immigrazione cinese a Prato, verificatosi a partire dal 1990, non è stato determinato solo dagli arrivi provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese ma anche dai numerosi arrivi provenienti da varie città italiane, o europee, in gran parte sedi di comunità cinesi di più vecchia costituzione.

Come già era avvenuto nella limitrofa provincia fiorentina, le possibilità di inserimento economico offerte dal mercato locale e lo sviluppo della comunità hanno spinto molti cinesi a trasferirsi da Milano, Torino e (in misura minore) da altre località. La presenza di cittadini cinopopolari che hanno alle spalle precedenti esperienze migratorie è progressivamente aumentata in questi anni ed è, in parte, composta da persone che si sono già trasferite più volte, come risulta dal confronto tra luogo di nascita, luogo di provenienza ed eventuale luogo di matrimonio. Dati del 2009 indicano che poco più del 64 per cento (5.564 su 8.636, pari al 64,43 per cento) dei residenti cinesi è giunto a Prato direttamente dalla Repubblica Popolare Cinese e circa il 20 per cento è nato in Italia o in Stati esteri diversi dalla propria nazione di origine (nella maggior parte dei casi la Francia). Contemporaneamente prosegue la crescita dei nati in Italia, seppur con un tasso d'incremento sensibilmente inferiore a quello rilevato per i nativi della Cina (nati in Italia +20 per cento, nati in Cina +28 per cento). Ad aumentare sono soprattutto i nati a Prato che passano da 1.266 a 1.507 e costituiscono oltre il 17 per cento del totale dei residenti. La questione della comunità cinese è diventata una controversia così complessa che investe sia la sfera sociale sia la sfera economica.

Dobbiamo considerare che nel comprensorio pratese hanno la loro sede circa 2.500-3.000 aziende cinesi. Le attuali aziende cinesi hanno sostituito parte delle imprese tessili pratesi che hanno cessato la loro attività e per afferrare la vastità del caso è sufficiente pensare che la popolazione cinese residente a Prato è di circa 25.000 persone con regolare permesso e, secondo alcune stime, di un ugual numero di irregolari. Diverse aziende cinesi stanno abbandonando Prato per trasferirsi in zone vicine dove il commercio offre maggiori possibilità economiche e reddituali.

La gravità della situazione sociale e imprenditoriale della provincia di Prato è ben dimostrata dagli stralci di una interrogazione presentata il 5 maggio 2011 al Consiglio regionale della Toscana dal Gruppo del Popolo della Libertà:

«nel rapporto del 2010 curato dalla Fondazione Antonino Caponnetto "Legalità e Giustizia sociale per un Toscana più sicura" emerge una presenza piuttosto consolidata nella nostra regione della cosiddetta malavita organizzata;

nelle conclusioni si legge "il rapporto di quest'anno inquieta. Inquieta molto in quanto certifica una presenza mafiosa imponente in un territorio non mafioso e pone una domanda: all'incirca quanto può essere il fatturato delle mafie in tutte le sue forme che viene prodotto in Toscana? Non è una domanda facile cui rispondere come non è semplice avere dati precisi ma è comunque possibile dare una stima plausibile";

la "stima plausibile" riferita dalla Fondazione Caponnetto è di circa 12-14 miliardi di euro di fatturato ascrivibile alla malavita organizzata;

nel dettaglio, sempre il Rapporto sopra richiamato, riporta che: ... *omissis* ...

La Mafia cinese è presente in modo significativo, stabile e variegato nel nostro territorio. Le attività che svolge la mafia cinese sono le più varie: sfruttamento e manodopera dei clandestini, prostituzione, gioco d'azzardo, il *racket*, la contraffazione ed il narcotraffico. Una caratteristica della mafia cinese è, oltre al forte controllo dei cinesi presenti nel territorio con elementi di fortissima omertà, anche espresse forme di effertezza che vanno dal sequestro di persona, a rapine accompagnate da pestaggi a violenze carnali. Moltissimi sono, tra l'altro, gli omicidi all'interno delle stesse comunità cinesi. In questo momento il settore in più evidente espansione di azione della mafia cinese è il mercato legato alla prostituzione tanto è vero che in Toscana ci sono intere aree dove la mafia cinese ha quasi il monopolio del "settore": si tratta in particolare delle zone di Firenze, Pistoia, Lucca e Prato. Esistono tre tipologie criminali presenti: a) Triadi; b) *Gang*; c) nuova mafia economica. Queste tre forme criminali sono sempre più intrecciate tra loro tanto che la schematizzazione ha sostanzialmente un valore solo di semplificazione. Le Triadi sono strutture orizzontali in contatto tra loro che controllano in modo capillare numerose attività economiche. Uno dei settori dove le Triadi sono fortemente presenti è, insieme alle sopra richiamate forme di malavita, la gestione di ospedali cinesi clandestini. Anche per le Triadi si teme una forte espansione verso il settore alberghiero. Le *Gang* sono composte da giovani e giovanissimi e al momento non si oppongono alle Triadi, ma anzi ne costituiscono - per così dire - la manodopera. Le *Gang* sono fortissimamente presenti nella città di Prato e le cronache ne danno ampia contezza anche se si stanno espan-

dendo in tutto il territorio toscano. La "nuova mafia economica" è una forma "innovativa" di malavita organizzata che si sta strutturando specializzandosi nella capacità di aggirare le norme e avendo come comun denominatore l'esser l'emergente mafia borghese di stampo cinese. I settori di maggior azione sono e saranno sempre di più il giro di denaro sporco, "pulito" attraverso l'acquisto di esercizi commerciali ed immobili e la contraffazione della merce soprattutto nel settore della moda. Solo ad oggi la quantità di denaro movimentata è di circa 3,5 miliardi di euro e l'operazione *Money2Money* ha dimostrato una forte propensione internazionale ed un prepotente radicamento territoriale di questa nuova forma di malavita cinese emergente».

Il presente disegno di legge prevede quindi:

articolo 1: l'attivazione di un programma di 5.000 verifiche fiscali, ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro nella provincia di Prato; la realizzazione di una banca dati per raccogliere tutte le informazioni sull'attività di contrasto;

articolo 2: l'introduzione di un'agevolazione sui consumi di energia elettrica per uso industriale, pari al 30 per cento del suo costo nella stessa provincia, in favore delle aziende in regola con le norme fiscali e contributive, ambientali e di tutela del lavoro;

articolo 3: una modifica alle norme antimafia in materia di definizione delle attività dell'associazione mafiosa straniera;

articolo 4: l'introduzione di una norma volta a favorire le indagini in materia di individuazione dei prodotti contraffatti, che consente, come per le operazioni antidroga, l'acquisto simulato e l'arresto differito agli ufficiali di polizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Programma di verifica delle attività poste in essere da cittadini stranieri nella provincia di Prato e in altre aree similari)

1. Al fine di contrastare la crescita di attività illecite poste in essere da cittadini stranieri nella provincia di Prato e, ove occorra, nelle aree limitrofe, la Guardia di finanza avvia un programma speciale di verifiche specifiche nei settori della produzione industriale, del commercio, dell'immobiliare e delle società gestite o detenute a qualsiasi titolo da cittadini stranieri. Il programma concentra le verifiche nelle aree dove si registrano maggiori anomalie in ambito fiscale e contributivo o, in base ai dati disponibili, anormali consumi idrici, elettrici, di gas e di carburanti. Il programma assicura non meno di 5.000 verifiche annue. Nell'ambito del programma è verificata anche l'applicazione delle norme sulla concorrenza, sul contrasto alla contraffazione di prodotto, di tutela ambientale, nonché l'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza e igiene del lavoro.

2. Ai fini della corretta attribuzione degli oneri fiscali, contributivi, ivi compreso il recupero di base imponibile anche per gli anni pregressi, e tariffari è istituita, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Prato una banca dati alimentata dalle indagini e dalle verifiche di cui al comma 1. La banca dati è altresì alimentata dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'Agenzia del territorio, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto fabbricati, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e dai comuni in relazione agli obblighi di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché da quelli obbligatoriamente trasmessi dai fornitori dei servizi idrici, elettrici, telefonici in rete fissa, idrici e del gas.

3. I comuni della provincia di Prato partecipano all'attività di cui al presente articolo, ivi compreso il riparto delle sanzioni e delle entrate derivanti dai maggiori redditi individuati secondo le norme previste dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo municipale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in altre aree, individuate dal Ministro dell'interno, ove si registrino anomale concentrazioni di attività imprenditoriali e commerciali detenute da cittadini stranieri. Con propri provvedimenti il Ministro assicura il collegamento e l'interscambiabilità delle informazioni contenute nelle banche dati delle diverse prefetture - uffici territoriali del Governo.

Art. 2.

(Agevolazione energetica per le imprese manifatturiere della provincia di Prato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per i cinque anni successivi, alle imprese manifatturiere operanti nella provincia di Prato è concessa un'agevolazione sui consumi di energia elettrica per uso industriale, pari al 30 per cento del suo costo, al netto delle componenti tariffarie, delle imposte e delle addizionali.

2. L'agevolazione è concessa alle imprese che dimostrino di essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva, con le norme ambientali e con quelle di sicurezza e igiene del lavoro.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Norme specifiche per il contrasto alle mafie straniere)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) prevedere una migliore definizione di attività mafiosa, con riferimento anche all'azione internazionale e sul territorio nazionale della mafie straniere, prevedendo che siano considerate tali le associazioni composte da cittadini stranieri o miste italo-straniere che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso o accrescano la propria influenza o il proprio potere economico mediante importazione o produzione di beni illegali, contraffatti o realizzati tramite lavoro clandestino o riduzione in schiavitù o sfruttamento dei minori, qualora questi fenomeni si realizzino in forma strutturata e nell'ambito di una rete di stabili collegamenti interni o internazionali. In tale ambito è sempre disposta l'espulsione o il rimpatrio del soggetto appartenente a organizzazioni criminali straniere di stampo mafioso, anche come misura di prevenzione, qualora non sia necessario il trattenimento per motivi d'indagine o processuali».

Art. 4.

(Rafforzamento delle azioni per il contrasto della contraffazione di prodotti; attività sotto copertura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della produzione, della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

8-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 8-bis, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

